



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO  
E PROGRAMMAZIONE

tel + 39 040 377 2010  
fax + 39 040 377 2381

finanze.patrimonio@regione.fvg.it  
I - 34132 Trieste, corso Cavour 1

Cl. FIN/STAF/TRIB/1.2  
Prot. N. 0006452  
Trieste, 12 marzo 2013

Al Segretariato generale  
All'Avvocatura della Regione  
All'Ufficio di Gabinetto  
All'Ufficio Stampa  
Alla Protezione civile della Regione  
Al Servizio Polizia Locale e Sicurezza  
Alle Direzioni centrali  
LORO SEDI

## **CIRCOLARE N. 2**

**Oggetto: Contributo in compensazione di cui all'art. 2, commi da 1 a 18 della L.R. 22/2010 – Modalità operative per la compilazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere ai sensi degli articoli 12 bis, comma 2, lett. b) e 17 bis, comma 2, lett. d) del Regolamento 126/2011 in presenza di sgravi fiscali Irap stabiliti dalla normativa regionale in regime de minimis.**

### **Premessa**

L'articolo 3 bis della L.R. 4/2000, in materia di agevolazioni Irap in regime de minimis, stabilisce che <Qualora la legge finanziaria regionale stabilisca riduzioni di aliquota ai fini IRAP nell'ambito del regime de minimis, per il computo del periodo di riferimento, il beneficio deve intendersi concesso alla chiusura del periodo d'imposta considerato, ancorché il contribuente si sia avvalso della riduzione di aliquota in sede di acconto.>.

L'articolo 2, comma 1, della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi alle imprese, anche in regime de minimis, per le seguenti finalità:

- a) salvaguardia del livello occupazionale nel territorio regionale;
- b) incremento dell'occupazione e creazione di nuove opportunità di inserimento stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale;

c) sostegno e conservazione dei valori tradizionali della panificazione artigiana quale elemento caratterizzante di un territorio e della comunità su di esso localizzata.

Ciò comporta che le imprese assegnatarie del suddetto contributo - tenute a dichiarare ai sensi degli articoli 12 bis, comma 2, lett. b) e 17 bis, comma 2, lettera d) del Regolamento 126/2011, gli aiuti in regime de minimis concessi nell'esercizio in corso e nei due esercizi precedenti - qualora risultino beneficiarie anche delle riduzioni dell'aliquota dell'Irap relative al periodo d'imposta 2012, stabilite in regime de minimis dalla vigente normativa regionale, devono indicare nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio ivi prevista anche detto beneficio.

### **Problema applicativo**

Il bilancio di esercizio delle società di capitali deve essere approvato, in termini ordinari, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e quindi, per quelli chiusi al 31 dicembre 2012, entro 120 giorni da tale data.

Posto quanto sopra, le imprese con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che, alla data del 1 marzo 2013 – termine ultimo, stabilito a pena di decadenza, per l'invio telematico delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio relative al contributo di cui all'articolo 2, commi da 1 a 18, L.R. 22/2010 - non hanno ancora approvato il bilancio di chiusura dell'ultimo esercizio, non disponendo dei dati contabili definitivi, non possono quantificare con esattezza il beneficio derivante dalle riduzioni dell'aliquota dell'Irap per l'anno 2012, stabilite in regime de minimis dalla vigente normativa regionale.

### **Soluzione interpretativa**

Considerate le conseguenze, anche penali, discendenti dalle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, al fine di poter rendere una dichiarazione corrispondente ai dati effettivamente ricavabili dalla scritture contabili/bilancio redatti alla suddetta data, e quindi riscontrabili in una eventuale fase di controllo, è necessario, in tali casi, calcolare l'agevolazione Irap, costituente aiuto de minimis ai sensi della vigente normativa regionale, sulla scorta dei dati in possesso dell'impresa alla data di invio della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Ciò premesso, nell'ipotesi in cui, successivamente alla concessione del contributo in oggetto, l'importo dell'agevolazione Irap definitivamente determinato dovesse

risultare di entità superiore a quella già dichiarata, in misura tale da superare la soglia comunitaria de minimis, il beneficiario, al fine di preservare il rispetto dei limiti imposti dalla normativa medesima, dovrà utilizzare in compensazione il contributo concesso solo sino a concorrenza della soglia massima di aiuti stabilita dai singoli Regolamenti comunitari de minimis. Si evidenzia a tale proposito che il rispetto della soglia comunitaria de minimis deve essere verificato con riferimento all'arco temporale rilevante per il contributo in compensazione, costituito dall'esercizio in corso alla data di presentazione della dichiarazione e dai due esercizi precedenti.

L'impresa, qualora superi per le ragioni sopra delineate il massimale de minimis, dovrà comunicare all'Amministrazione regionale tale circostanza, indicando i motivi della successiva differente quantificazione del beneficio de minimis derivante dalla riduzione dell'aliquota dell'Irap, al seguente indirizzo e-mail [s.tributi@regione.fvg.it](mailto:s.tributi@regione.fvg.it).

Ciò premesso, nella fattispecie sopra delineata, si richiama l'attenzione del beneficiario sull'importanza di avvalersi del contributo in compensazione, concesso ai sensi dell'articolo 2, commi da 1 a 18, L.R. 22/2010, solo dopo la definitiva quantificazione dell'agevolazione Irap in regime de minimis relativa al periodo d'imposta 2012. Un tanto al fine di evitare l'utilizzo in compensazione di somme non spettanti, in violazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

IL RAGIONIERE GENERALE  
F.to Antonella Manca

pp